

D.Lgs. 21-11-1997 n. 461

Riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale e dei redditi diversi, a norma dell'articolo 3, comma 160, della L. 23 dicembre 1996, n. 662.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 3 gennaio 1998, n. 2, S.O.

D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461 ⁽¹⁾.

Riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale e dei redditi diversi, a norma dell'[articolo 3, comma 160, della L. 23 dicembre 1996, n. 662](#) ⁽²⁾ ⁽³⁾.

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 3 gennaio 1998, n. 2, S.O.

(2) Per le modalità di versamento delle imposte sostitutive di cui al presente decreto, vedi il [D.M. 23 luglio 1998](#). Sulla regolarizzazione degli adempimenti degli intermediari vedi l'[art. 24, L. 21 novembre 2000, n. 342](#).

(3) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:

- *Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica: [Circ. 22 maggio 1998, n. 40](#);*

- *Ministero dell'economia e delle finanze: [Circ. 19 giugno 2001, n. 60/E](#); [Ris. 4 ottobre 2001, n. 150/E](#); [Ris. 5 febbraio 2002, n. 37/E](#); [Ris. 29 marzo 2002, n. 105/E](#);*

- *Ministero delle finanze: [Circ. 12 maggio 1998, n. 123/E](#); [Circ. 24 giugno 1998, n. 165/E](#); [Circ. 16 luglio 1998, n. 188/E](#); [Circ. 24 settembre 1999, n. 194/E](#).*

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'[articolo 3, comma 160, della legge 23 dicembre 1996, n. 662](#), recante delega al Governo per il riordino del trattamento tributario dei redditi di capitale e dei redditi diversi nonché delle gestioni individuali di patrimoni e

degli organismi di investimento collettivo mobiliare e per la modifica del regime delle ritenute alla fonte sui redditi di capitale o delle imposte sostitutive afferenti i redditi medesimi;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 luglio 1997;

Visto l'*articolo 3, comma 1, della legge 31 luglio 1997, n. 259*, che ha fissato al 30 novembre 1997 il termine per l'esercizio delle deleghe legislative stabilite dal citato *articolo 3 della legge n. 662 del 1996*;

Acquisito il parere della commissione parlamentare istituita a norma dell'*articolo 3, comma 13, della predetta legge n. 662 del 1996*;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 novembre 1997;

Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Emana il seguente decreto legislativo

TITOLO I

Riforma dei redditi di capitale e dei redditi diversi

1. *Modifiche agli articoli 20, 41 e 112 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con [decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917](#).*

1. ... ⁽⁴⁾.

2. ... ⁽⁵⁾.

3. ... ⁽⁶⁾.

4. ... ⁽⁷⁾.

(4) Sostituisce la lett. f) del comma 1, dell'*art. 20, [D.P.R. 22 dicembre](#)*

1986, n, 917.

(5) Modifica il comma 2, dell'art. 112, [D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917](#).

(6) Sostituisce il comma 1, dell'art. 41, [D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917](#).

(7) Sostituisce la lett. c) del comma 2, dell'art. 41, [D.P.R. 22 dicembre 1986, n, 917](#).

2. Modifiche all'articolo 42 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con [decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917](#).

1. ... ⁽⁸⁾.

2. Nel caso dei rapporti di cui alla lettera *g-ter*) del comma 1 dell'articolo 41 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con [decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917](#), come sostituito dall'articolo 1, comma 3, del presente decreto, qualora la garanzia sia costituita da pegno irregolare, agli effetti fiscali i proventi delle somme di denaro o dei beni dati in garanzia spettano al costituente il pegno a condizione che, durante il periodo di efficacia del contratto, il creditore pignoratizio non compia sulle somme o sui beni atti di disposizione. Non si considera a tali effetti atto di disposizione l'immissione delle somme in conti o depositi vincolati intestati al creditore pignoratizio, esplicitamente riferibili al soggetto costituente il pegno, né la costituzione in garanzia delle somme o dei beni da parte del creditore pignoratizio che avvenga nell'ambito di ulteriori operazioni di prestito di titoli, a condizione che i soggetti a favore dei quali la garanzia è costituita non compiano su dette somme e beni atti di disposizione.

3. Nel caso dei rapporti di cui alle lettere *g-bis*) e *g-ter*) del comma 1 dell'articolo 44 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917](#), e successive modificazioni, e delle operazioni che producono analoghi effetti economici, al soggetto cui si imputano i dividendi, gli interessi e gli altri proventi, si applica il regime previsto dall'articolo 89, comma 2, del medesimo testo unico, e successive modificazioni, ovvero spettano l'attribuzione di ritenute o il credito per imposte pagate all'estero, soltanto se tale regime, ovvero l'attribuzione delle ritenute o il credito per imposte pagate all'estero, sarebbe spettato al beneficiario effettivo dei dividendi, degli interessi e degli altri proventi ⁽⁹⁾.

(8) Modifica il comma 1 e aggiunge il comma 4-*bis* all'art. 42, *D.P.R. 22 dicembre 1986*, n, 917.

(9) Comma prima modificato dal *comma 19 dell'art. 2, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262*, come modificato dalla relativa legge di conversione e poi così sostituito dal *comma 4 dell'art. 7-quater, D.L. 10 febbraio 2009, n. 5*, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. Vedi, anche, il comma 20 del citato articolo 2.

3. *Modifiche all'articolo 81 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.*

1. ... ⁽¹⁰⁾.

(10) Modifica il comma 1 e aggiunge i commi 1-*bis* e 1-*ter* all'art. 81, *D.P.R. 22 dicembre 1986*, n, 917.

4. *Modifiche all'articolo 82 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.*

1. ... ⁽¹¹⁾.

(11) Modificato dall'art. 7, *D.Lgs. 16 giugno 1998, n. 201*, abroga il comma 1-*bis*, sostituisce i commi 3 e 4 e aggiunge i commi da 5 a 9 all'art. 82, *D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917*.

TITOLO II

Disciplina dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri

redditi

5. *Imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi di cui alle lettere da c) a c-quinquies) del comma 1 dell'articolo 81 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con [decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917](#).*

1. [Le plusvalenze di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 81, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con [decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917](#), come modificato dall'articolo 3, comma 1, al netto delle relative minusvalenze, determinate secondo i criteri stabiliti dall'articolo 82 del predetto testo unico n. 917 del 1986, sono soggette ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con l'aliquota del 27 per cento. L'eventuale imposta sostitutiva pagata fino al superamento delle percentuali di partecipazione o di diritti di voto indicate nella predetta lettera c) del comma 1 dell'articolo 81, è portata in detrazione dall'imposta sostitutiva dovuta ai sensi del presente comma] ⁽¹²⁾.

2. I redditi di cui alle lettere da c-bis) a c-quinquies) del comma 1 dell'articolo 81, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con [decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917](#), come modificato dall'articolo 3, comma 1, determinati secondo i criteri stabiliti dall'articolo 82 del predetto testo unico, sono soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con l'aliquota del 12,50 per cento. L'imposta sostitutiva non si applica alle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni al capitale o al patrimonio, di titoli o strumenti finanziari e di contratti, non qualificati di cui al comma 4, dell'articolo 68 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al [decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986](#), salvo la dimostrazione, a seguito di esercizio dell'interpello secondo le modalità del comma 5, lettera b), dell'articolo 167, del citato testo unico del rispetto delle condizioni indicate nella lettera c) del comma 1 dell'articolo 87 del medesimo testo unico ⁽¹³⁾.

3. Le plusvalenze e gli altri redditi soggetti all'imposta sostitutiva di cui al comma 2 e quelle di cui alla lettera c) dell'articolo 67 del testo unico delle imposte sui redditi determinate secondo i criteri di cui all'articolo 68 sono distintamente indicati nella dichiarazione annuale dei redditi. Con uno o più decreti del Ministro delle finanze possono essere previsti particolari adempimenti ed oneri di documentazione per la determinazione dei predetti redditi. L'obbligo di dichiarazione non sussiste per le plusvalenze e gli altri proventi per i quali il contribuente abbia esercitato l'opzione di cui all'articolo 6 ⁽¹⁴⁾.

4. L'imposta sostitutiva di cui al comma 2 è corrisposta mediante versamento diretto nei termini e nei modi previsti per il versamento delle imposte sui redditi dovute a saldo in base alla dichiarazione. L'eventuale imposta sostitutiva pagata fino al superamento delle percentuali di partecipazione o di diritti di voto indicati nella lettera c-bis) del comma 1, dell'articolo 67, è portata in detrazione dalle imposte sui redditi ⁽¹⁵⁾.

5. Non concorrono a formare il reddito le plusvalenze e le minusvalenze, nonché i redditi e le perdite di cui alle lettere da *c-bis*) a *c-quinquies*) del comma 1 dell'articolo 81, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con [decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917](#) , come modificato dall'articolo 3, comma 1, percepiti o sostenuti da:

a) soggetti residenti all'estero, di cui all'[articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239](#), e successive modificazioni ⁽¹⁶⁾.

6. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni, i rimborsi e il contenzioso in materia di imposta sostitutiva si applicano le disposizioni previste in materia di imposte sui redditi ^{(17) (18)}.

(12) Comma prima modificato dall'[art. 4, D.Lgs. 16 giugno 1998, n. 201](#) e poi abrogato dall'[art. 2, D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344](#), con la decorrenza indicata nell'art. 4 dello stesso decreto.

(13) Comma così modificato dal [comma 1 dell'art. 15, D.Lgs. 18 novembre 2005, n. 247](#), con la decorrenza indicata nel comma 2 dello stesso articolo 15.

(14) Comma così modificato dall'[art. 2, D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344](#), con la decorrenza indicata nell'art. 4 dello stesso decreto.

(15) Comma così modificato prima dall'[art. 2, D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344](#), con la decorrenza indicata nell'art. 4 dello stesso decreto, e poi dal [comma 1 dell'art. 15, D.Lgs. 18 novembre 2005, n. 247](#), con la decorrenza indicata nel comma 2 dello stesso articolo 15.

(16) Comma così modificato dall'[art. 10, D.L. 25 settembre 2001, n. 350](#), come sostituito dalla relativa legge di conversione.

(17) Comma così sostituito dall'[art. 4, D.Lgs. 21 luglio 1999, n. 259](#).

(18) Vedi, anche, il comma 18-*bis* dell'[art. 82, D.L. 25 giugno 2008, n. 112](#), aggiunto dalla relativa legge di conversione.

6. Opzione per l'applicazione dell'imposta sostitutiva su ciascuna plusvalenza o altro reddito diverso realizzato.

1. Il contribuente ha facoltà di optare per l'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'articolo 5 su ciascuna delle plusvalenze realizzate ai sensi delle lettere *c-bis*) e *c-ter*) del comma 1 dell'articolo 81 del testo unico

delle imposte sui redditi, approvato con [decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917](#) , come modificato dall'articolo 3, comma 1, con esclusione di quelle relative a depositi in valuta, a condizione che i titoli, quote o certificati siano in custodia o in amministrazione presso banche e società di intermediazione mobiliare e altri soggetti individuati in appositi decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro delle finanze ⁽¹⁹⁾. Per le plusvalenze realizzate mediante cessione a termine di valute estere ai sensi della predetta lettera *c-ter*) del comma 1 dell'articolo 81 del testo unico n. 917 del 1986 , nonché per i differenziali positivi e gli altri proventi realizzati mediante i rapporti di cui alla lettera *c-quater*) del citato comma 1 dell'articolo 81 o i rapporti e le cessioni di cui alla lettera *c-quinquies*) dello stesso comma 1, l'opzione può essere esercitata sempreché intervengano nei predetti rapporti o cessioni, come intermediari professionali o come controparti, i soggetti indicati nel precedente periodo del presente comma, con cui siano intrattenuti rapporti di custodia, amministrazione, deposito.

2. L'opzione di cui al comma 1 è esercitata con comunicazione sottoscritta contestualmente al conferimento dell'incarico e dell'apertura del deposito o conto corrente o, per i rapporti in essere, anteriormente all'inizio del periodo d'imposta; per i rapporti di cui alla lettera *c-quater*) del comma 1 dell'articolo 81 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con [decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917](#) , e per i rapporti e le cessioni di cui alla lettera *c-quinquies*) del medesimo comma 1 dell'articolo 81, del testo unico n. 917 del 1986 , come modificato dall'articolo 3, comma 1, l'opzione può essere esercitata anche all'atto della conclusione del primo contratto nel periodo d'imposta da cui l'intervento dell'intermediario trae origine. L'opzione ha effetto per tutto il periodo d'imposta e può essere revocata entro la scadenza di ciascun anno solare, con effetto per il periodo d'imposta successivo. Con uno o più decreti del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro novanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto, sono stabilite le modalità per l'esercizio e la revoca dell'opzione di cui al presente articolo. Per i soggetti non residenti l'imposta sostitutiva di cui al comma 1 è applicata dagli intermediari, anche in mancanza di esercizio dell'opzione, salva la facoltà del contribuente di rinunciare a tale regime con effetto dalla prima operazione successiva. La predetta rinuncia può essere esercitata anche dagli intermediari non residenti relativamente ai rapporti di custodia, amministrazione e deposito ad essi intestati e sui quali siano detenute attività finanziarie di terzi; in tal caso gli intermediari non residenti sono tenuti ad assolvere gli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 10 e nominano quale rappresentante a detti fini uno degli intermediari di cui al comma 1 ⁽²⁰⁾.

3. I soggetti di cui al comma 1 applicano l'imposta sostitutiva di cui all'articolo 5 su ciascuna plusvalenza, differenziale positivo o provento percepito dal contribuente. Qualora tali soggetti non siano in possesso dei dati e delle informazioni necessarie per l'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui al comma 1 sulle plusvalenze e gli altri redditi ivi indicati, devono richiederle al contribuente, anteriormente all'effettuazione delle operazioni; il

contribuente comunica al soggetto incaricato dell'applicazione dell'imposta i dati e le informazioni richieste, consegnando, anche in copia, la relativa documentazione, o, in mancanza, una dichiarazione sostitutiva in cui attesti i predetti dati ed informazioni. I soggetti di cui al comma 1 sospendono l'esecuzione delle operazioni a cui sono tenuti in relazione al rapporto, fino a che non ottengono i dati e le informazioni necessarie all'applicazione dell'imposta. Nel caso di inesatta comunicazione, il recupero dell'imposta sostitutiva non applicata o applicata in misura inferiore è effettuato esclusivamente a carico del contribuente con applicazione della sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dell'ammontare della maggiore imposta sostitutiva dovuta ⁽²¹⁾.

4. Per l'applicazione dell'imposta su ciascuna plusvalenza, differenziale positivo o provento realizzato, escluse quelle realizzate mediante la cessione a termine di valute estere, i soggetti di cui al comma 1, nel caso di pluralità di titoli, quote, certificati o rapporti appartenenti a categorie omogenee, assumono come costo o valore di acquisto il costo o valore medio ponderato relativo a ciascuna categoria dei predetti titoli, quote, certificati o rapporti.

5. Qualora siano realizzate minusvalenze, perdite o differenziali negativi i soggetti di cui al comma 1 computano in deduzione, fino a loro concorrenza, l'importo delle predette minusvalenze, perdite o differenziali negativi dalle plusvalenze, differenziali positivi o proventi realizzati nelle successive operazioni poste in essere nell'ambito del medesimo rapporto, nello stesso periodo d'imposta e nei successivi ma non oltre il quarto. Qualora sia revocata l'opzione o sia chiuso il rapporto di custodia, amministrazione o deposito le minusvalenze, perdite o differenziali negativi possono essere portati in deduzione, non oltre il quarto periodo d'imposta successivo a quello del realizzo, dalle plusvalenze, proventi e differenziali positivi realizzati nell'ambito di altro rapporto di cui al comma 1, intestato agli stessi soggetti intestatari del rapporto o deposito di provenienza, ovvero portate in deduzione ai sensi del comma 4 dell'articolo 82 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con [decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917](#), come modificato dall'articolo 4, comma 1. I soggetti di cui al comma 1 rilasciano al contribuente apposita certificazione dalla quale risultino i dati e le informazioni necessarie a consentire la deduzione delle predette minusvalenze, perdite o differenziali negativi.

6. Agli effetti del presente articolo si considera cessione a titolo oneroso anche il trasferimento dei titoli, quote, certificati o rapporti di cui al comma 1 a rapporti di custodia o amministrazione di cui al medesimo comma, intestati a soggetti diversi dagli intestatari del rapporto di provenienza, nonché ad un rapporto di gestione di cui all'articolo 7, salvo che il trasferimento non sia avvenuto per successione o donazione. In tal caso la plusvalenza, il provento, la minusvalenza o perdita realizzate mediante il trasferimento sono determinate con riferimento al valore, calcolato secondo i criteri previsti dal comma 5 dell'articolo 7, alla data del trasferimento, dei titoli, quote, certificati o rapporti trasferiti ed i soggetti di cui al comma 1, tenuti al versamento dell'imposta, possono sospendere l'esecuzione delle operazioni fino a che non ottengano dal contribuente provvista per il versamento

dell'imposta dovuta. Nelle ipotesi di cui al presente comma i soggetti di cui al comma 1 rilasciano al contribuente apposita certificazione dalla quale risulti il valore dei titoli, quote, certificati o rapporti trasferiti ⁽²²⁾.

7. Nel caso di prelievo dei titoli, quote, certificati o rapporti di cui al comma 1 o di loro trasferimento a rapporti di custodia o amministrazione, intestati agli stessi soggetti intestatari dei rapporti di provenienza, e comunque di revoca dell'opzione di cui al comma 2, per il calcolo della plusvalenza, reddito, minusvalenza o perdita, ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui al precedente articolo, si assume il costo o valore determinati ai sensi dei commi 3 e 4 e si applica il comma 12, sulla base di apposita certificazione rilasciata dai soggetti di cui al comma 1.

8. L'opzione non può essere esercitata e, se esercitata, perde effetto, qualora le percentuali di diritti di voto o di partecipazione rappresentate dalle partecipazioni, titoli o diritti complessivamente posseduti dal contribuente, anche nell'ambito dei rapporti di cui al comma 1 o all'articolo 7, siano superiori a quelle indicate nella lettera c) del comma 1 dell'articolo 81 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con [decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917](#), come modificato dall'articolo 3, comma 1. Se il superamento delle percentuali è avvenuto successivamente all'esercizio dell'opzione, per la determinazione dei redditi da assoggettare ad imposta sostitutiva ai sensi del comma 1 dell'articolo 5 si applica il comma 7. Il contribuente comunica ai soggetti di cui al comma 1 il superamento delle percentuali entro quindici giorni dalla data in cui sia avvenuto o, se precedente, all'atto della prima cessione, ogniqualvolta tali soggetti, sulla base dei dati e delle informazioni in loro possesso, non siano in grado di verificare il superamento. Nel caso di indebito esercizio dell'opzione o di omessa comunicazione si applica la sanzione amministrativa dal 2 al 4 per cento del valore delle partecipazioni, titoli o diritti posseduti alla data della violazione ⁽²³⁾.

9. I soggetti di cui al comma 1 provvedono al versamento diretto dell'imposta dovuta dal contribuente al concessionario della riscossione ovvero alla sezione di tesoreria provinciale, entro il quindicesimo giorno del secondo mese successivo a quello in cui è stata applicata, trattenendone l'importo su ciascun reddito realizzato o ricevendone provvista dal contribuente. Per le operazioni effettuate con l'intervento di intermediari autorizzati ad operare nei mercati regolamentati italiani, l'operazione si considera effettuata, ai fini del versamento, entro il termine previsto per le relative liquidazioni. I soggetti di cui al comma 1 rilasciano al contribuente una attestazione dei versamenti entro il mese di marzo dell'anno successivo ovvero entro 12 giorni dalla richiesta degli interessati ⁽²⁴⁾.

10. I soggetti di cui al comma 1 comunicano all'amministrazione finanziaria entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta dal [quarto comma dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600](#), l'ammontare complessivo delle plusvalenze e degli altri proventi e quello delle imposte sostitutive applicate nell'anno solare precedente. Con il decreto di approvazione dei modelli di cui

all'[articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600](#), sono stabilite le modalità di effettuazione di tale comunicazione ⁽²⁵⁾.

11. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni, i rimborsi e il contenzioso in materia di imposta sostitutiva si applicano le disposizioni previste in materia di imposte sui redditi ⁽²⁶⁾.

12. [Ai fini dell'applicazione della disposizione di cui al comma 9 dell'articolo 82 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con [decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917](#), introdotto dall'articolo 4, comma 1, sulle plusvalenze, proventi, minusvalenze e perdite derivanti da titoli, quote, certificati o rapporti per i quali è stata esercitata l'opzione di cui al comma 1, si assume come data di acquisto la data media ponderata di acquisto relativa a ciascuna categoria dei predetti titoli, quote, certificati o rapporti ⁽²⁷⁾ ⁽²⁸⁾].

(19) Per l'individuazione di ulteriori soggetti, ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva, vedi il [D.M. 2 giugno 1998](#) e il [D.M. 25 giugno 2002](#).

(20) Comma così modificato dall'[art. 2, D.Lgs. 16 giugno 1998, n. 201](#).

(21) Comma così modificato dall'[art. 4, D.Lgs. 21 luglio 1999, n. 259](#).

(22) Comma così modificato dall'[art. 7, D.Lgs. 16 giugno 1998, n. 201](#).

(23) Comma così modificato dall'[art. 4, D.Lgs. 21 luglio 1999, n. 259](#).

(24) Comma così modificato prima dall'[art. 8, D.Lgs. 16 giugno 1998, n. 201](#) e poi dall'[art. 5, comma 1, D.Lgs. 23 dicembre 1999, n. 505](#), con la decorrenza indicata nel comma 2 dello stesso art. 5.

(25) Comma così modificato dall'[art. 8, D.Lgs. 16 giugno 1998, n. 201](#).

(26) Comma così sostituito dall'[art. 4, D.Lgs. 21 luglio 1999, n. 259](#).

(27) Vedi, anche, il [D.M. 22 maggio 1998](#).

(28) Comma abrogato dall'[art. 9, D.L. 25 settembre 2001, n. 350](#). Vedi, inoltre quanto disposto dal comma 2 dello stesso art. 9.

7. Imposta sostitutiva sul risultato maturato delle gestioni individuali di portafoglio.

1. I soggetti che hanno conferito a un soggetto abilitato ai sensi del [decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415](#) , l'incarico di gestire masse patrimoniali costituite da somme di denaro o beni non relativi all'impresa, possono optare, con riferimento ai redditi di capitale e diversi di cui agli articoli 41 e 81, comma 1, lettere da *c-bis*) a *c-quinquies*), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con [decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917](#), come modificati, rispettivamente, dagli articoli 1, comma 3, e 3, comma 1, del presente decreto, che concorrono alla determinazione del risultato della gestione ai sensi del comma 4, per l'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui al presente articolo. L'opzione non produce effetto per i redditi derivanti dalle partecipazioni al capitale o al patrimonio, dai titoli o strumenti finanziari e dai contratti, non qualificati di cui al comma 4 dell'articolo 68 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al [decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986](#), salvo la dimostrazione, al momento del conferimento delle suddette partecipazioni, del rispetto delle condizioni indicate nella lettera c), del comma 1, dell'articolo 87, del citato testo unico a seguito dell'esercizio dell'interpello secondo le modalità del comma 5, lettera b), dello stesso articolo 167, del medesimo testo unico ⁽²⁹⁾ .

2. Il contribuente può optare per l'applicazione dell'imposta sostitutiva mediante comunicazione sottoscritta rilasciata al soggetto gestore all'atto della stipula del contratto e, nel caso dei rapporti in essere, anteriormente all'inizio del periodo d'imposta. L'opzione ha effetto per il periodo d'imposta e può essere revocata solo entro la scadenza di ciascun anno solare, con effetto per il periodo d'imposta successivo. Con uno o più decreti del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, sono stabilite le modalità per l'esercizio e la revoca dell'opzione di cui al presente articolo.

3. Qualora sia stata esercitata l'opzione di cui al comma 2 i redditi che concorrono a formare il risultato della gestione, determinati secondo i criteri stabiliti dagli articoli 42 e 82 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con [decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917](#), non sono soggetti alle imposte sui redditi, nonché all'imposta sostitutiva di cui al comma 2 all'articolo 5. Sui redditi di capitale derivanti dalle attività finanziarie comprese nella massa patrimoniale affidata in gestione non si applicano:

a) l'imposta sostitutiva di cui all'articolo 2, commi 1 e 1-*bis* del [decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239](#) ⁽³⁰⁾;

b) la ritenuta prevista dal [comma 2 dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 600](#) , sugli interessi ed altri proventi dei conti correnti bancari, a condizione che la giacenza media annua non sia superiore al 5 per cento dell'attivo medio gestito; qualora la banca depositaria sia soggetto diverso dal gestore quest'ultimo attesta la sussistenza delle condizioni ivi indicate per ciascun mandante;

c) le ritenute del 12,50 per cento previste dai commi 3 e 3-*bis*

dell'articolo 26 del predetto decreto n. 600 del 1973 ;

d) le ritenute previste dai commi 1 e 4, primo periodo, dell'articolo 27 del medesimo decreto, con esclusione delle ritenute sugli utili derivanti dalle partecipazioni in società estere qualificate ai sensi della lettera c) del comma 1 dell'articolo 67 del testo unico delle imposte sui redditi ⁽³¹⁾;

e) la ritenuta prevista dal [comma 1 dell'articolo 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77](#) , come modificato dall'articolo 8, comma 5.

4. Il risultato maturato della gestione è soggetto ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con l'aliquota del 12,50 per cento. Il risultato della gestione si determina sottraendo dal valore del patrimonio gestito al termine di ciascun anno solare, al lordo dell'imposta sostitutiva, aumentato dei prelievi e diminuito di conferimenti effettuati nell'anno, i redditi maturati nel periodo e soggetti a ritenuta, i redditi che concorrono a formare il reddito complessivo del contribuente, i redditi esenti o comunque non soggetti ad imposta maturati nel periodo, i proventi derivanti da quote di organismi di investimento collettivo mobiliare soggetti all'imposta sostitutiva di cui al successivo articolo 8, nonché da fondi comuni di investimento immobiliare di cui alla [legge 25 gennaio 1994, n. 86](#) , il 60 per cento dei proventi derivanti dalla partecipazione ad organismi di investimento collettivo del risparmio di cui al quarto periodo, del comma 1, dell'articolo 10-ter, della [legge 23 marzo 1983, n. 77](#), ed il valore del patrimonio stesso all'inizio dell'anno. Il risultato è computato al netto degli oneri e delle commissioni relative al patrimonio gestito ⁽³²⁾.

5. La valutazione del patrimonio gestito all'inizio ed alla fine di ciascun periodo d'imposta è effettuata secondo i criteri stabiliti dai regolamenti emanati dalla Commissione nazionale per le società e la borsa in attuazione del [decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415](#) . Tuttavia nel caso dei titoli, quote, partecipazioni, certificati o rapporti non negoziati in mercati regolamentati, il cui valore complessivo medio annuo sia superiore al 10 per cento dell'attivo medio gestito, essi sono valutati secondo il loro valore normale, ferma restando la facoltà del contribuente di revocare l'opzione limitatamente ai predetti titoli, quote, partecipazioni, certificati o rapporti. Con uno o più decreti del Ministro delle finanze, sentita la Commissione nazionale per le società e la borsa, sono stabilite le modalità e i criteri di attuazione del presente comma ⁽³³⁾.

6. Nel caso di contratti di gestione avviati o conclusi in corso d'anno, in luogo del patrimonio all'inizio dell'anno si assume il patrimonio alla data di stipula del contratto ovvero in luogo del patrimonio al termine dell'anno si assume il patrimonio alla chiusura del contratto.

7. Il conferimento di titoli, quote, certificati o rapporti in una gestione per la quale sia stata esercitata l'opzione di cui al comma 2 si considera cessione a titolo oneroso ed il soggetto gestore applica le disposizioni dei commi 5, 6, 9 e 12 dell'articolo 6. Tuttavia nel caso di conferimento di strumenti finanziari che formavano già oggetto di un contratto di gestione per il quale era stata

esercitata l'opzione di cui al comma 2, si assume quale valore di conferimento il valore assegnato ai medesimi ai fini della determinazione del patrimonio alla conclusione del precedente contratto di gestione; nel caso di conferimento di strumenti finanziari per i quali sia stata esercitata l'opzione di cui all'articolo 6, si assume quale costo il valore, determinato agli effetti dell'applicazione del comma 6 del citato articolo ⁽³⁴⁾.

8. Nel caso di prelievo di titoli, quote, valute, certificati e rapporti o di loro trasferimento ad altro deposito o rapporto di custodia, amministrazione o gestione di cui all'articolo 6 ed al comma 1 del presente articolo, salvo che il trasferimento non sia avvenuto per successione o per donazione, e comunque di revoca dell'opzione di cui al precedente comma 2, ai fini della determinazione del risultato della gestione nel periodo in cui gli stessi sono stati eseguiti, è considerato il valore dei medesimi il giorno del prelievo, adottando i criteri di valutazione previsti al comma 5.

9. Nelle ipotesi di cui al comma 8, ai fini del calcolo della plusvalenza, reddito, minusvalenza o perdita relativi ai titoli, quote, certificati, valute e rapporti prelevati o trasferiti o con riferimento ai quali sia stata revocata l'opzione, si assume il valore dei titoli, quote, certificati, valute e rapporti che ha concorso a determinare il risultato della gestione assoggettato ad imposta ai sensi del medesimo comma. In tali ipotesi il soggetto gestore rilascia al mandante apposita certificazione dalla quale risulti il valore dei titoli, quote, certificati, valute e rapporti.

10. Se in un anno il risultato della gestione è negativo, il corrispondente importo è computato in diminuzione del risultato della gestione dei periodi d'imposta successivi ma non oltre il quarto per l'intero importo che trova capienza in essi.

11. L'imposta sostitutiva di cui al comma 4 è prelevata dal soggetto gestore ed è versata al concessionario della riscossione ovvero alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato entro il 16 febbraio di ciascun anno, ovvero entro il sedicesimo giorno del secondo mese successivo a quello in cui è stato revocato il mandato di gestione. Il soggetto gestore può effettuare, anche in deroga al regolamento di gestione, i disinvestimenti necessari al versamento dell'imposta, salvo che il contribuente non fornisca direttamente le somme corrispondenti entro il quindicesimo giorno del mese nel quale l'imposta stessa è versata; nelle ipotesi previste al comma 8 il soggetto gestore può sospendere l'esecuzione delle prestazioni fino a che non ottenga dal contribuente provvista per il versamento dell'imposta dovuta ⁽³⁵⁾.

12. Contestualmente alla presentazione della dichiarazione dei redditi propri il soggetto gestore presenta la dichiarazione relativa alle imposte prelevate sul complesso delle gestioni. I soggetti diversi dalle società ed enti di cui all'articolo 87, comma 1, lettere a) e d) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con [decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917](#) presentano la predetta dichiarazione entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta ⁽³⁶⁾. Le modalità di effettuazione dei versamenti e la presentazione della

dichiarazione prevista nel presente comma sono disciplinate dalle disposizioni del *D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600* e del *D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602* ⁽³⁷⁾.

13. Nel caso in cui alla conclusione del contratto il risultato della gestione sia negativo, il soggetto gestore rilascia al mandante apposita certificazione dalla quale risulti l'importo computabile in diminuzione ai sensi del comma 4 dell'articolo 82, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con *decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917*, come sostituito dall'articolo 4, comma 1, lettera b), o, nel caso di esistenza od apertura di depositi o rapporti di custodia, amministrazione o gestione di cui all'articolo 6 e al comma 1, intestati al contribuente e per i quali sia esercitata l'opzione di cui alle medesime disposizioni, ai sensi del comma 5 dell'articolo 6 o del comma 10 del presente articolo. Ai fini del computo del periodo temporale entro cui il risultato negativo è computabile in diminuzione si tiene conto di ciascun periodo d'imposta in cui il risultato negativo è maturato.

14. L'opzione non può essere esercitata e, se esercitata, perde effetto, qualora le percentuali di diritti di voto o di partecipazione rappresentate dalle partecipazioni, titoli o diritti complessivamente posseduti dal contribuente, anche nell'ambito dei rapporti di cui al comma 1 o all'articolo 6, siano superiori a quelle indicate nella lettera c) del comma 1 dell'articolo 81 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con *decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917*, come sostituita dall'articolo 3, comma 1, lettera a). Se il superamento delle percentuali è avvenuto successivamente all'esercizio dell'opzione, per la determinazione dei redditi da assoggettare ad imposta sostitutiva ai sensi del comma 1 dell'articolo 5 si applica il comma 9. Il contribuente comunica ai soggetti di cui al comma 1 il superamento delle percentuali entro quindici giorni dalla data in cui sia avvenuto o, se precedente, all'atto della prima cessione, ogniqualvolta tali soggetti, sulla base dei dati e delle informazioni in loro possesso, non siano in grado di verificare il superamento. Nel caso di indebito esercizio dell'opzione o di omessa comunicazione si applica a carico del contribuente la sanzione amministrativa dal 2 al 4 per cento del valore delle partecipazioni, titoli o diritti posseduti alla data della violazione ⁽³⁸⁾.

15. [Nel caso di revoca dell'opzione di cui ai commi 8 e 9, ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 9 dell'articolo 82 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con *decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917*, introdotto dall'articolo 4, comma 1, la data di acquisizione dei titoli, quote, certificati, valute e rapporti si considera il 1° gennaio dell'anno in cui ha effetto la revoca; nel caso di chiusura del rapporto in corso d'anno la predetta data è quella di chiusura del rapporto] ⁽³⁹⁾.

16. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni, i rimborsi e il contenzioso in materia di imposta sostitutiva si applicano le disposizioni previste in materia di imposte sui redditi ⁽⁴⁰⁾.

17. Con il decreto di approvazione dei modelli di cui all'*articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600*, è approvato il modello di dichiarazione di cui al comma 12 ⁽⁴¹⁾ ⁽⁴²⁾.

(29) Comma così modificato dal *comma 1 dell'art. 16, D.Lgs. 18 novembre 2005, n. 247*, con la decorrenza indicata nel comma 2 dello stesso articolo 16.

(30) Comma così modificato dall'*art. 5, D.Lgs. 23 dicembre 1999, n. 505*.

(31) Lettera così modificata prima dall'*art. 2, D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344*, con la decorrenza indicata nell'art. 4 dello stesso decreto, e poi dal *comma 1 dell'art. 16, D.Lgs. 18 novembre 2005, n. 247*, con la decorrenza indicata nel comma 2 dello stesso articolo 16.

(32) Comma così modificato dal *comma 11 dell'art. 12, D.L. 30 settembre 2003, n. 269*.

(33) Comma così modificato dall'*art. 8, D.Lgs. 16 giugno 1998, n. 201*. Per le modalità ed i criteri di attuazione del presente comma vedi il *D.M. 9 giugno 1998*.

(34) Comma così modificato dall'*art. 8, D.Lgs. 16 giugno 1998, n. 201*.

(35) Comma così modificato dall'*art. 8, D.Lgs. 16 giugno 1998, n. 201* e poi dall'*art. 7, D.Lgs. 23 dicembre 1999, n. 505*.

(36) Periodo aggiunto dall'*art. 5, D.Lgs. 23 dicembre 1999, n. 505*.

(37) Comma così modificato prima dall'*art. 8, D.Lgs. 16 giugno 1998, n. 201*.

(38) Comma così modificato dall'*art. 4, D.Lgs. 21 luglio 1999, n. 259*.

(39) Comma abrogato dall'*art. 9, D.L. 25 settembre 2001, n. 350*. Vedi, inoltre, quanto disposto dal comma 2 dello stesso art. 9.

(40) Comma così sostituito dall'*art. 4, D.Lgs. 21 luglio 1999, n. 259*.

(41) Comma così modificato dall'*art. 8, D.Lgs. 16 giugno 1998, n. 201*. Vedi, anche, il *D.M. 22 maggio 1998*.

(42) Vedi, anche, l'*art. 2, D.L. 24 giugno 2003, n. 143*, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

8. Imposta sostitutiva sul risultato di gestione degli organismi di investimento collettivo del risparmio.

1. ... ⁽⁴³⁾ .

2. ... ⁽⁴⁴⁾ .

3. ... ⁽⁴⁵⁾ .

4. ... ⁽⁴⁶⁾ .

5. ... ⁽⁴⁷⁾ .

6. ... ⁽⁴⁸⁾ .

(43) Sostituisce l'art. 9, L. 23 marzo 1983, n. 77.

(44) Sostituisce l'art. 14, D.Lgs. 25 gennaio 1992, n. 84.

(45) Sostituisce l'art. 11, L. 14 agosto 1993, n. 344.

(46) Sostituisce l'art. 11-bis, D.L. 30 settembre 1983, n. 512.

(47) Sostituisce i *commi da 1 a 6 dell'art. 10-ter*, L. 23 marzo 1983, n. 77.

(48) Sostituisce il comma 3, dell'art. 63, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.

9. Rimborso d'imposta per i sottoscrittori di quote di organismi di investimento collettivo del risparmio italiani.

1. I soggetti non residenti che hanno conseguito proventi erogati da organismi di investimento collettivo soggetti alle imposte sostitutive di cui all'articolo 8 hanno diritto, facendone richiesta, entro il 31 dicembre dell'anno in cui il provento è percepito, alla società di gestione del fondo comune, alla SICAV ovvero al soggetto incaricato del collocamento delle quote o azioni di cui all'articolo 8, comma 4, al pagamento di una somma pari al 15 per cento dei predetti proventi, qualora siano erogati da organismi di investimento collettivo soggetti ad imposta sostitutiva con l'aliquota del 12,50 per cento, e al 6 per cento, qualora siano erogati da organismi d'investimento collettivo soggetti ad imposta sostitutiva con l'aliquota del 5 per cento dei proventi erogati. Il pagamento è disposto dai predetti soggetti,

per il tramite della banca depositaria ove esistente, computandolo in diminuzione dai versamenti dell'imposta sostitutiva sul risultato della gestione degli organismi di investimento collettivo da essi gestiti o collocati, a decorrere dalle rate relative al periodo d'imposta precedente. Il pagamento non può essere richiesto all'amministrazione finanziaria ⁽⁴⁹⁾.

2. Ai fini dell'applicazione del comma 1 è provento il reddito conseguito dal sottoscrittore per effetto della distribuzione di proventi da parte dell'organismo, nonché la differenza tra il valore di riscatto e il valore medio ponderato di sottoscrizione o di acquisto delle quote. In ogni caso quale valore di sottoscrizione o acquisto si assume il valore della quota rilevato dai prospetti periodici previsti per ciascun organismo di investimento collettivo di cui al citato articolo 8, relativi alla data di acquisto delle quote medesime.

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano nei confronti dei soggetti residenti all'estero, di cui all'[articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239](#), e successive modificazioni ⁽⁵⁰⁾.

4. Nel caso di organismi d'investimento collettivo mobiliare le cui quote o azioni siano sottoscritte esclusivamente da soggetti non residenti di cui al comma 3, gli organismi medesimi sono esenti dall'imposta sostitutiva sul risultato della gestione altrimenti dovuta con le aliquote del 12,50 e 5 per cento. Qualora venga richiesta dal soggetto non residente l'emissione di certificati al portatore rappresentativi delle quote sottoscritte o comunque in tutti i casi in cui risulti che la proprietà delle quote sia stata a qualsiasi titolo trasferita a un soggetto diverso da quelli di cui al primo periodo del precedente comma 3, sull'intero provento afferente le quote, dal momento della sottoscrizione al momento del riscatto, si applica la disciplina prevista per gli organismi di investimento in valori mobiliari, di diritto estero situati negli Stati membri dell'Unione europea, conformi alle direttive comunitarie, le cui quote o azioni siano collocate nel territorio dello Stato, di cui all'[articolo 10-ter della citata legge n. 77 del 1983](#), come modificato dall'articolo 8, comma 5. La ritenuta è applicata dalla banca depositaria dell'organismo di investimento. La banca depositaria è tenuta a comunicare all'amministrazione finanziaria, con riferimento ai proventi distribuiti e alle somme erogate a fronte di riscatti nel periodo d'imposta precedente, i dati identificativi dei soggetti beneficiari delle somme comunque erogate dall'organismo di investimento ⁽⁵¹⁾.

5. Con decreto dell'Amministrazione finanziaria sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni del presente articolo ⁽⁵²⁾.

(49) Comma così modificato dall'[art. 2, D.Lgs. 16 giugno 1998, n. 201](#), dall'[art. 26, L. 21 novembre 2000, n. 342](#) e dal [comma 9 dell'art. 12, D.L. 30 settembre 2003, n. 269](#).

(50) Comma così sostituito dall'[art. 10, D.L. 25 settembre 2001, n. 350](#), come sostituito dalla relativa legge di conversione.

(51) Comma così modificato prima dall'[art. 8, D.Lgs. 16 giugno 1998, n. 201](#) e poi dal [comma 10 dell'art. 12, D.L. 30 settembre 2003, n. 269](#).

(52) Comma così sostituito dall'[art. 8, D.Lgs. 16 giugno 1998, n. 201](#). Per l'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, vedi il [D.M. 16 dicembre 1999, n. 546](#).

10. Obblighi a carico di intermediari ed altri soggetti che intervengono in operazioni fiscalmente rilevanti.

1. Sempreché non sia esercitata la facoltà di opzione di cui agli articoli 6 e 7, i notai nonché gli intermediari professionali, anche se diversi da quelli indicati nei predetti articoli 6 e 7, e le società ed enti emittenti, che comunque intervengano, anche in qualità di controparti, nelle cessioni e nelle altre operazioni che possono generare redditi di cui alle lettere da c) a c-quinquies) del comma 1 dell'articolo 81, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con [decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917](#), come modificato dall'articolo 3, comma 1, rilasciano alle parti la relativa certificazione. Gli stessi soggetti comunicano, all'amministrazione finanziaria i dati relativi alle singole operazioni effettuate nell'anno precedente; nei confronti delle società emittenti la disposizione si applica anche in caso di annotazione del trasferimento delle azioni o delle quote sociali. Le disposizioni del presente comma non si applicano alle cessioni ed altre operazioni che generino plusvalenze od altri proventi non imponibili nei confronti dei soggetti non residenti. Le violazioni degli obblighi previsti dal presente comma, per effetto delle quali risulti impedita l'identificazione dei soggetti cui le operazioni si riferiscono, sono punite con la sanzione amministrativa da lire un milione a lire dieci milioni ⁽⁵³⁾.

2. I soggetti di cui al comma 1, comunicano, altresì, i redditi di capitale non imponibili o imponibili in misura ridotta, imputabili a soggetti non residenti ⁽⁵⁴⁾.

3. Con il decreto di approvazione dei modelli di cui all'[articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600](#), sono stabilite le modalità per l'adempimento degli obblighi di cui ai commi 1 e 2 ⁽⁵⁵⁾.

4. Gli obblighi di rilevazione previsti dall'[articolo 1 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 4 agosto 1990, n. 227](#), non si applicano per i trasferimenti da e verso l'estero relativi ad operazioni effettuate nell'ambito dei contratti e dei rapporti di cui agli articoli 6 e 7 del presente decreto, relativamente ai quali il contribuente abbia esercitato le opzioni previste negli articoli stessi, nonché per i trasferimenti dall'estero relativi ad operazioni suscettibili di produrre redditi

di capitale sempreché detti redditi siano stati assoggettati dall'intermediario residente a ritenuta o ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi ⁽⁵⁶⁾.

(53) Comma così modificato dall'*art. 8, D.Lgs. 16 giugno 1998, n. 201*.

(54) Comma così sostituito dall'*art. 8, D.Lgs. 16 giugno 1998, n. 201*.

(55) Comma così sostituito dall'*art. 8, D.Lgs. 16 giugno 1998, n. 201*.

(56) Comma così modificato dal *comma 2 dell'art. 6, D.L. 24 dicembre 2002, n. 282* e dall'*art. 20, comma 2, L. 27 dicembre 2002, n. 289*. Peraltro, il suddetto comma 2 dell'art. 20 è stato abrogato dall'*art. 5-bis del citato decreto-legge n. 282 del 2002*, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

11. *Modifiche alla disciplina del monitoraggio fiscale recata dal decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227.*

1. ... ⁽⁵⁷⁾.

(57) Modifica gli artt. 1, 2 e 4, abroga l'art. 5-bis, sostituisce l'art. 6 e i commi 1-bis e 1-ter dell'*art. 7, D.L. 28 giugno 1990, n. 167*.

TITOLO III

Riordino delle ritenute e delle imposte sostitutive sui redditi di capitale

(giurisprudenza di legittimità)

12. *Modifiche alla disciplina delle ritenute alla fonte e delle imposte sostitutive sui redditi di capitale.*

1. ... ⁽⁵⁸⁾.

2. ... ⁽⁵⁹⁾ .

3. ... ⁽⁶⁰⁾ .

4. ... ⁽⁶¹⁾ .

5. ... ⁽⁶²⁾ .

6. Le disposizioni del *comma 8 dell'articolo 27-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600* , introdotto dal comma 5, riguardanti le comunicazioni previste dall'*articolo 7 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745* , si applicano con riferimento agli utili di cui è deliberata la distribuzione dal 1° gennaio 1998. Su tali utili è consentita l'applicazione della ritenuta alla fonte con l'aliquota prevista dalle convenzioni internazionali per evitare la doppia imposizione sul reddito a condizione che i soggetti di cui al comma 2 del predetto articolo 27-ter acquisiscano la documentazione di cui al comma 4 del medesimo articolo e ne diano comunicazione alla società emittente. Qualora detti soggetti non siano residenti nel territorio dello Stato, la comunicazione alla società emittente è effettuata dal rappresentante fiscale di cui al comma 8 del predetto articolo 27-ter, il quale è tenuto alla conservazione della citata documentazione per il periodo di tempo indicato al comma 7, del medesimo articolo.

7. Le disposizioni delle convenzioni per evitare la doppia imposizione sul reddito che accordano ai non residenti il diritto al rimborso del credito d'imposta sui dividendi che sarebbe spettato ai residenti si applicano anche se tale diritto è riconosciuto ai residenti soltanto nel caso di opzione per la non applicazione della ritenuta.

8. ... ⁽⁶³⁾ .

9. ... ⁽⁶⁴⁾ .

10. ... ⁽⁶⁵⁾ .

11. ... ⁽⁶⁶⁾ .

12. ... ⁽⁶⁷⁾ .

13. Con uno o più decreti, da emanarsi a partire dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto, il Ministro delle finanze, può stabilire nuove modalità per l'effettuazione delle comunicazioni previste dagli *articoli 7, 8, 9 e 11, terzo comma, della legge 29 dicembre 1962, n. 1745* , con possibilità di introdurre l'obbligo di effettuare le predette comunicazioni nel modello di dichiarazione del sostituto d'imposta ⁽⁶⁸⁾ .

13-bis. I titoli emessi da enti e organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia sono equiparati a tutti gli effetti fiscali ai titoli dello Stato italiano ⁽⁶⁹⁾ .

-
- (58) Sostituisce l'[art. 26, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600](#).
- (59) Aggiunge l'[art. 26-bis al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600](#).
- (60) Modifica l'[art. 1, comma 1, l'art. 2, comma 1, l'art. 6, comma 1 e l'art. 7, commi 2 e 4 del D.Lgs. 1° aprile 1996, n. 239](#).
- (61) Sostituisce l'[art. 27, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600](#).
- (62) Aggiunge l'[art. 27-ter al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600](#).
- (63) Modifica gli [artt. 5 e 8, D.L. 30 settembre 1983, n. 512](#).
- (64) Sostituisce il comma 3, dell'[art. 1, D.L. 2 ottobre 1981, n. 546](#).
- (65) Sostituisce il comma 115, dell'[art. 3, L. 28 dicembre 1995, n. 549](#).
- (66) Modifica l'[art. 3, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602](#).
- (67) Modifica l'[art. 8, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602](#).
- (68) In attuazione di quanto disposto dal presente comma, vedi il [D.M. 4 febbraio 1998](#).
- (69) Comma aggiunto dall'[art. 3, D.Lgs. 16 giugno 1998, n. 201](#).
-

13. Disposizioni relative alle obbligazioni e titoli simili senza cedola.

[1. Gli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e titoli simili senza cedola con scadenza non inferiore a diciotto mesi, sono determinati moltiplicando l'importo maturato, in regime di capitalizzazione composta, per un coefficiente di rettifica finalizzato a rendere equivalente la tassazione in base alla percezione con quella in base alla maturazione. Per le obbligazioni e i titoli simili con cedola, con scadenza non inferiore a diciotto mesi, tale disposizione si applica sulla differenza di cui al comma 1 dell'articolo 42 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con [decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917](#), come modificato dall'articolo 2, comma 1, qualora il rendimento annuo lordo all'emissione di tale differenza sia superiore ad un terzo del rendimento annuo lordo del titolo all'emissione.

2. Il coefficiente di cui al comma 1 è determinato in misura pari alla differenza fra il prezzo di emissione capitalizzato in regime di capitalizzazione composta al tasso di rendimento lordo all'emissione ed il

prezzo di emissione capitalizzato in regime di capitalizzazione composta al tasso di rendimento netto all'emissione divisa per l'imposta applicabile sugli interessi ed altri proventi maturati.

3. Con uno o più decreti del Ministro delle finanze, emanati di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 ⁽⁷⁰⁾.

4. Il Ministro delle finanze, con propri decreti emanati di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, può estendere il regime del presente articolo ad altre tipologie di obbligazioni e titoli simili con cedola che consentono un significativo differimento nel pagamento dei proventi] ⁽⁷¹⁾.

(70) Per la determinazione del coefficiente di rettifica, vedi il [D.M. 30 giugno 1998](#).

(71) Articolo abrogato dal [comma 4 dell'art. 41, D.L. 30 settembre 2003, n. 269](#), con i limiti ivi indicati. Vedi, anche, il comma 5 dello stesso articolo 41.

TITOLO IV

Disposizioni transitorie

14. *Regime transitorio per le ritenute sui redditi di capitale e l'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e gli altri redditi diversi.*

1. Le disposizioni degli articoli 1, 8, comma 5, e 12 si applicano ai redditi di capitale divenuti esigibili a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché agli utili derivanti dalla partecipazione a società od enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche di cui è deliberata la distribuzione a partire dalla predetta data. Le disposizioni dell'articolo 13 si applicano agli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e titoli simili la cui prima emissione avviene a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Per le obbligazioni e titoli simili la cui prima emissione è avvenuta anteriormente, le disposizioni dell'articolo 13 si applicano agli interessi e altri proventi maturati a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sempreché la vita residua del titolo alla predetta data sia superiore a due anni.

2. In deroga al comma 1 le disposizioni dei commi 1 e 10 dell'articolo 12 si applicano agli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e titoli simili, con

esclusione delle cambiali finanziarie, emessi a partire dalla data del 30 giugno 1997 da società od enti, diversi dalle banche, il cui capitale è rappresentato da azioni non negoziate in mercati regolamentati italiani ovvero da quote, sempreché detti interessi e proventi siano divenuti esigibili successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Per gli interessi e gli altri proventi delle obbligazioni e titoli simili emessi fino al 31 dicembre 1988 da soggetti residenti, nonché per i certificati di deposito e di buoni fruttiferi emessi fino alla data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti a tale ultima data. Continuano ad applicarsi le esenzioni previste per gli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli simili emessi anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. Le disposizioni degli articoli da 3 a 6 si applicano alle plusvalenze, minusvalenze e agli altri redditi diversi realizzati a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto ⁽⁷²⁾.

5. Agli effetti della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 81 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con [decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917](#), come modificato dall'articolo 3, comma 1, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 82 del predetto testo unico n. 917 del 1986, il costo o valore di acquisto delle partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore del presente decreto può essere adeguato, ai sensi del [comma 5 dell'articolo 2 del decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 25 marzo 1991, n. 102](#), sulla base della variazione intervenuta fino al 30 giugno 1998 ⁽⁷³⁾.

6. Agli effetti della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze di cui alle lettere c) e *c-bis*) del comma 1 dell'articolo 81 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con [decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917](#), come modificato dall'articolo 3, comma 1, per le partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore del presente decreto, in luogo del costo o valore di acquisto, può essere assunto:

a) nel caso dei titoli, quote o diritti, negoziati in mercati regolamentati italiani, indicati nella citata lettera *c-bis*) del comma 1 dell'articolo 81 del predetto testo n. 917 del 1986, nel testo vigente anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, il valore risultante dalla media aritmetica dei prezzi rilevati presso i medesimi mercati regolamentati nel mese precedente alla predetta data;

b) nel caso dei titoli, quote o diritti, negoziati in mercati regolamentati, indicati nella stessa lettera c) del comma 1 dell'articolo 81 del predetto testo unico n. 917 del 1986, nel testo vigente anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché dei titoli, quote o diritti, negoziati esclusivamente in mercati regolamentati esteri, indicati nella lettera *c-bis*) del comma 1 dell'articolo 81 del medesimo testo unico n. 917 del 1986, il valore risultante dalla media aritmetica dei prezzi rilevati presso i medesimi

mercati regolamentati nel mese precedente alla predetta data a condizione che le plusvalenze comprese nel predetto valore siano assoggettate ad imposta sostitutiva con i criteri stabiliti nel [decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27](#) , convertito, con modificazioni, dalla [legge 25 marzo 1991, n. 102](#);

c) nel caso dei titoli, quote o diritti non negoziati in mercati regolamentati il valore alla predetta data della frazione del patrimonio netto della società, associazione od ente rappresentata da tali titoli, quote e diritti, determinato sulla base delle risultanze dell'ultimo bilancio approvato anteriormente alla medesima data, a condizione che le plusvalenze comprese nel predetto valore siano assoggettate ad imposta sostitutiva con i criteri stabiliti nel [decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27](#) , convertito, con modificazioni, dalla [legge 25 marzo 1991, n. 102](#).

7. Il valore assunto a riferimento per l'applicazione dell'imposta sostitutiva indicata nel precedente comma è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e l'imposta sostitutiva è versata entro il termine di versamento delle imposte sui redditi dovute a saldo in base alla dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 1998 ⁽⁷⁴⁾.

7-bis. In deroga al comma 7, qualora il valore delle partecipazioni di cui alla lettera c-bis) dell'articolo 81, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con [decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917](#), nel testo vigente anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, sia determinato ai sensi delle lettere b) e c) del comma 6, l'imposta sostitutiva determinata con i criteri dell'[articolo 3 del decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 25 marzo 1991, n. 102](#), è applicata dagli intermediari indicati nell'articolo 6, comma 1, del presente decreto su opzione del possessore da esercitare entro il 30 settembre 1998. Gli intermediari prelevano l'imposta sostitutiva dovuta dal possessore entro il mese di ottobre 1998 e ne effettuano il versamento entro il giorno 15 del mese successivo. Non sussistono in tal caso gli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 10 ⁽⁷⁵⁾.

8. Per le partecipazioni già possedute alla data del 28 gennaio 1991, in luogo del costo o valore di acquisto, nonché del valore determinato sulla base dei commi precedenti, può essere assunto:

a) nel caso dei titoli, quote o diritti negoziati in mercati regolamentati, il valore risultante dalla media dei prezzi di compenso o dei prezzi fatti nel corso dell'anno 1990 dalla borsa di valori di Milano o, in difetto, dalle borse presso cui i titoli od i diritti erano in tale periodo negoziati;

b) nel caso degli altri titoli, quote o diritti, il valore alla data del 28 gennaio 1991 della frazione del patrimonio netto della società, associazione od ente rappresentata da tali titoli, quote e diritti, determinato sulla base

delle risultanze dell'ultimo bilancio approvato anteriormente alla predetta data.

9. Nei casi indicati dalla lettera *c*) del comma 6, nonché dalla lettera *b*) del comma 8, è in facoltà dei possessori determinare il valore della frazione di patrimonio netto rappresentato dai titoli, quote o diritti ivi indicati sulla base di una relazione giurata di stima, cui si applica l'articolo 64 del codice di procedura civile, redatta da soggetti iscritti all'albo dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, nonché nell'elenco dei revisori contabili. In tal caso il valore periziato è riferito all'intero patrimonio sociale ed è indicato, unitamente ai dati identificativi dell'estensore della perizia, nella dichiarazione dei redditi della società, associazione od ente, relativa al periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e reso noto ai soci, associati e partecipanti che ne fanno richiesta. Se la società o l'ente nel quale è posseduta la partecipazione non è residente nel territorio dello Stato il valore periziato ed i dati identificativi dell'estensore della perizia sono indicati nella dichiarazione dei redditi del possessore. Qualora la relazione giurata di stima sia predisposta per conto della stessa società od ente nel quale è posseduta la partecipazione la relativa spesa è deducibile dal reddito d'impresa in quote costanti nell'esercizio in cui è stata sostenuta e nei quattro successivi ⁽⁷⁶⁾.

10. Agli effetti della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze e degli altri proventi ed oneri indicati nelle lettere *c-ter*), *c-quater*) e *c-quinquies*) del comma 1 dell'articolo 81 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con [decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917](#), come modificato dall'articolo 3, comma 1, per i titoli, i certificati, i diritti, le valute estere, i metalli preziosi allo stato grezzo o monetario, gli strumenti finanziari, rapporti o crediti posseduti alla data di entrata in vigore del presente decreto, il costo o valore di acquisto è quello risultante da documentazione di data certa, anche proveniente dalle scritture contabili dei soggetti di cui agli articoli 6 e 7. Tuttavia, limitatamente alle plusvalenze e gli altri proventi divenuti imponibili per effetto del presente decreto, in luogo del costo o valore di acquisto, può essere assunto:

a) nel caso dei titoli, diritti, valute estere, metalli preziosi allo stato grezzo o monetario, strumenti finanziari e rapporti, negoziati in mercati regolamentati, il valore risultante dalla media aritmetica dei prezzi rilevati nel mese precedente a quello di entrata in vigore del presente decreto presso i mercati regolamentati italiani ovvero, per quelli negoziati esclusivamente in mercati regolamentati esteri, il valore risultante dalla media aritmetica dei prezzi rilevati negli ultimi cinque giorni lavorativi dello stesso mese presso i medesimi mercati regolamentati;

b) nel caso dei titoli, certificati, diritti, valute estere, metalli preziosi allo stato grezzo o monetato, strumenti finanziari e rapporti, non negoziati in mercati regolamentati, nonché per i crediti, il valore alla data di entrata in vigore del presente decreto risultante da apposita relazione di stima, la quale può essere effettuata, oltre che dai soggetti indicati nel comma 9, anche dai soggetti di cui agli articoli 6 e 7 ⁽⁷⁷⁾.

11. Per i rapporti in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto, intrattenuti con intermediari diversi dalla Banca d'Italia, l'imposta sostitutiva è applicata dagli intermediari di cui all'articolo 6, comma 1, anche in mancanza di opzione, salva la facoltà del contribuente di rinunciare a tale regime con apposita comunicazione da effettuare entro il 30 settembre 1998, con effetto dal 1° luglio 1998. L'imposta sostitutiva dovuta sulle plusvalenze realizzate e sugli altri redditi conseguiti entro il 31 ottobre 1998, anche per effetto di rapporti sorti dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 settembre 1998, dai contribuenti che non hanno rinunciato al regime previsto nel predetto articolo 6, è liquidata dai citati intermediari entro il mese successivo a tale data, ed è versata entro il 15 dicembre 1998. A tal fine il contribuente fornisce al soggetto incaricato dell'applicazione dell'imposta gli elementi e la documentazione necessari alla determinazione della plusvalenza imponibile e costituire, in favore di tale soggetto, apposita provvista per far fronte al pagamento dell'imposta ⁽⁷⁸⁾.

12. Le disposizioni dell'articolo 10 e del comma 1, lettera a), dell'articolo 11 si applicano a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Le disposizioni delle altre lettere del predetto comma 1 dell'articolo 11 si applicano a partire dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto ⁽⁷⁹⁾.

13. [Agli effetti dell'applicazione del comma 9 dell'articolo 82 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con [decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917](#), introdotto dall'articolo 4, comma 1, per le partecipazioni, i titoli, i certificati, gli strumenti finanziari e i rapporti posseduti ovvero in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto si assume come data di acquisto la predetta data] ⁽⁸⁰⁾.

(72) Comma così modificato dall'[art. 7, D.Lgs. 16 giugno 1998, n. 201](#).

(73) Comma così modificato dall'[art. 7, D.Lgs. 16 giugno 1998, n. 201](#).

(74) Comma così modificato dall'[art. 4, D.Lgs. 16 giugno 1998, n. 201](#).

(75) Comma aggiunto dall'[art. 4, D.Lgs. 16 giugno 1998, n. 201](#).

(76) Comma così modificato dall'[art. 4, D.Lgs. 16 giugno 1998, n. 201](#).

(77) Comma così modificato dall'[art. 4, D.Lgs. 16 giugno 1998, n. 201](#).

(78) Comma così modificato dall'[art. 4, D.Lgs. 16 giugno 1998, n. 201](#).

(79) Comma così modificato dall'[art. 7, D.Lgs. 16 giugno 1998, n. 201](#).

(80) Comma abrogato dall'[art. 9, D.L. 25 settembre 2001, n. 350](#). Vedi, inoltre quanto disposto dal comma 2 dello stesso art. 9.

15. Regime transitorio per le gestioni individuali e gli organismi d'investimento collettivo.

1. Per le obbligazioni e titoli simili detenuti alla data di entrata in vigore del presente decreto dagli organismi di investimento collettivo soggetti alle disposizioni dell'articolo 8, commi da 1 a 4, la ritenuta del 12,50 per cento di cui al [comma 3 dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600](#) , come sostituito dall'articolo 12, comma 1, si applica sugli interessi ed altri proventi maturati fino alla predetta data di entrata in vigore del presente decreto ed è operata all'atto del pagamento, nonché in caso di cessione dei titoli medesimi ⁽⁸¹⁾.

2. Per gli interessi ed altri proventi soggetti alle disposizioni di cui agli [articoli 26, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600](#) , 2, comma 2, del [decreto-legge 17 settembre 1992, n. 378](#) , convertito, con modificazioni, dalla [legge 14 novembre 1992, n. 437](#) , 67 del [decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331](#) , convertito, con modificazioni, dalla [legge 29 ottobre 1993, n. 427](#) , 7 del [decreto-legge 8 gennaio 1996, n. 6](#) , convertito, con modificazioni, dalla [legge 6 marzo 1996, n. 110](#) , conseguiti dai fondi di cui all'articolo 8, commi da 1 a 4, la ritenuta si applica sugli interessi ed altri proventi maturati fino alla data di entrata in vigore del presente decreto ed è operata all'atto del pagamento ⁽⁸²⁾.

3. Per gli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e degli altri titoli di cui all'[articolo 1 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239](#) , detenuti alla data di entrata in vigore del presente decreto dai soggetti di cui all'articolo 8, commi da 1 a 4, le operazioni di accredito ed addebitamento del conto unico sono eseguite limitatamente agli interessi ed altri proventi maturati fino alla data medesima ⁽⁸³⁾.

3-bis. Per i titoli, certificati, strumenti finanziari, valute rapporti inclusi nelle gestioni di cui all'articolo 7, le ritenute e le imposte sostitutive di cui ai precedenti commi si applicano sugli interessi e altri proventi maturati fino alla data di entrata in vigore del presente decreto. I relativi importi sono liquidati entro il mese di ottobre 1998 e sono versati entro il giorno 15 del mese successivo. Il soggetto gestore può effettuare, anche in deroga al regolamento di gestione, i disinvestimenti necessari per il versamento delle imposte salvo che il contribuente non fornisca direttamente le somme corrispondenti entro il 31 ottobre 1998 ⁽⁸⁴⁾.

4. Per i proventi relativi alle quote di organismi di investimento collettivo commercializzate nel territorio dello Stato e soggette alle disposizioni dell'[articolo 10-ter, comma 1, della legge 23 marzo 1983, n. 77](#) , detenute dai fondi di cui all'articolo 8, commi da 1 a 4, nonché dalle gestioni di cui all'articolo 7, la ritenuta del 12,50 per cento è dovuta sui proventi maturati fino alla data di entrata in vigore del presente decreto ed è versata dalla

banca depositaria del fondo o della SICAV, dal soggetto incaricato del collocamento in Italia di cui all'*articolo 11-bis, comma 3, del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 25 novembre 1983, n. 649*, o dal soggetto gestore di cui all'articolo 7 entro il termine di versamento previsto dal comma 3-bis ⁽⁸⁵⁾.

5. Il valore del patrimonio gestito soggetto alle disposizioni di cui agli articoli 7 e 8, alla data di entrata in vigore del presente decreto è assunto al netto delle ritenute e delle imposte sostitutive dovute ai sensi dei commi da 1 a 4 ⁽⁸⁶⁾.

6. Ai soli fini dell'applicazione dell'imposta patrimoniale sostitutiva dovuta per l'anno 1998 dagli organismi di investimento collettivo di cui agli *articoli 9, comma 2, della legge 23 marzo 1983, n. 77*, 14, comma 2, del *decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84*, 11, comma 2, della *legge 14 agosto 1993, n. 344*, 11-bis, comma 2, del *decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 25 novembre 1983, n. 649*, il patrimonio netto del fondo alla data del 30 giugno 1998 è assunto quale patrimonio netto alla data della cessazione del fondo. L'imposta sostitutiva è versata dalla società di gestione del fondo, dalla SICAV, nonché dal soggetto incaricato del collocamento in Italia di cui all'*articolo 11-bis, comma 3, del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 25 novembre 1983, n. 649*, al concessionario della riscossione ovvero alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato entro il 30 settembre 1998. Entro il medesimo termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa all'imposta sostitutiva dovuta sul risultato della gestione maturato nel 1998, la società di gestione del fondo, la SICAV, nonché il soggetto incaricato del collocamento in Italia di cui all'*articolo 11-bis, comma 3, del predetto decreto-legge n. 512 del 1983*, dichiarano i dati relativi all'imposta sostitutiva versata ⁽⁸⁷⁾.

7. Per gli incarichi di gestione già perfezionati alla data di entrata in vigore del presente decreto, l'imposta sostitutiva di cui all'articolo 7 si applica anche in mancanza di opzione, salva la facoltà del contribuente di rinunciare a tale regime con apposita comunicazione da trasmettere al soggetto gestore entro il 30 settembre 1998, con effetto dalla data della comunicazione stessa ⁽⁸⁸⁾.

8. Per la determinazione del costo o valore di acquisto delle partecipazioni, titoli, certificati, strumenti finanziari, valute e rapporti posseduti od in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto ed affidati in gestione agli intermediari di cui al comma 1 dell'articolo 7, si applicano le disposizioni dell'articolo 14 ⁽⁸⁹⁾.

(81) Comma così modificato dall'*art. 7, D.Lgs. 16 giugno 1998, n. 201*.

- (82) Comma così modificato dall'[art. 5, D.Lgs. 16 giugno 1998, n. 201](#).
- (83) Comma così modificato dall'[art. 5, D.Lgs. 16 giugno 1998, n. 201](#).
- (84) Comma aggiunto dall'[art. 5, D.Lgs. 16 giugno 1998, n. 201](#).
- (85) Comma così modificato dall'[art. 5, D.Lgs. 16 giugno 1998, n. 201](#).
- (86) Comma così modificato dall'[art. 7, D.Lgs. 16 giugno 1998, n. 201](#).
- (87) Comma così modificato dall'[art. 5 e dall'art. 7, D.Lgs. 16 giugno 1998, n. 201](#).
- (88) Comma così sostituito dall'[art. 5, D.Lgs. 16 giugno 1998, n. 201](#).
- (89) Comma così modificato dall'[art. 5, D.Lgs. 16 giugno 1998, n. 201](#).
-

16. Abrogazione di norme e entrata in vigore.

1. Sono abrogati:

- a) il [decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27](#) , convertito, con modificazioni, dalla [legge 25 marzo 1991, n. 102](#);
- b) i [commi 1, 3, 5 e 6 dell'articolo 20 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95](#) , convertito, dalla [legge 7 giugno 1974, n. 216](#);
- c) gli [articoli 5 e 6 della legge 26 aprile 1982, n. 181](#) ;
- d) il [comma 6 dell'articolo 33, del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1988, n. 42](#) ;
- e) i [commi 2 e 3 dell'articolo 32 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69](#) , convertito, con modificazioni, dalla [legge 27 aprile 1989, n. 154](#);
- f) l'[articolo 8 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167](#) , convertito, con modificazioni, della [legge 4 agosto 1990, n. 227](#);
- g) gli [articoli 2, 3 e 4 del decreto-legge 17 settembre 1992, n. 378](#) , convertito, con modificazioni, dalla [legge 14 novembre 1992, n. 437](#);
- h) l'[articolo 4, comma 7, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16](#) , convertito, con modificazioni, dalla [legge 24 marzo 1993, n. 75](#);
- i) i [commi da 2 a 5 dell'articolo 67 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331](#) , convertito, con modificazioni, dalla [legge 29 ottobre 1993, n. 427](#);

l) i [commi 2 e 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557](#) , convertito, con modificazioni, dalla [legge 26 febbraio 1994, n. 133](#);

m) [l'articolo 3 della legge 13 gennaio 1994, n. 43](#) ;

n) il [comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357](#) , convertito, con modificazioni, dalla [legge 8 agosto 1994, n. 489](#);

o) [l'articolo 5 della legge 23 dicembre 1994, n. 725](#) ;

p) [l'articolo 6 e i commi 1, 3, 4 e 5 dell'articolo 7 del decreto-legge 8 gennaio 1996, n. 6](#) , convertito, con modificazioni, dalla [legge 6 marzo 1996, n. 110](#);

q) ogni altra disposizione incompatibile con l'applicazione del presente decreto.

2. Ai fini della determinazione degli acconti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 marzo 1998, non si tiene conto delle ritenute alla fonte a titolo di acconto di cui agli articoli 26, comma 3, e 27 del [decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600](#) , nonché all'[articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512](#) , convertito, con modificazioni, dalla [legge 25 novembre 1983, n. 649](#), abrogate per effetto delle disposizioni del presente decreto e scomputate per il periodo d'imposta precedente.

3. Il presente decreto entra in vigore il 1° luglio 1998.